



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 88**

**IN DATA 20-05-2025**

**OGGETTO: INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1- QUATER, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 15, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL C.D. "BONUS PSICOLOGO" PER LE ANNUALITÀ 2024 E 2025, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI CORRETTIVI VOLTI ALL'EFFICIENTE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO (REP. ATTI N. 69/CSR DEL 7 MAGGIO 2024). RECEPIMENTO.**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

---

## **IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTA** la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro, delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";

**VISTO** l'art.1, commi 1, 2, 3,7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, che disciplina, tra l'altro, le modalità per la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

**VISTO** il DPCM del 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza*";

**VISTE:**

- l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020);
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sull' integrazione al Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti n. 228/CSR del 17 dicembre 2020);
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani regionali della prevenzione di cui al Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti n. 228/CSR del 17 dicembre 2020);

**CONSIDERATO** che come ribadito nel PNP 2020-2025, la salute mentale è "parte integrante della salute e del benessere e, come altri aspetti della salute, può essere influenzata da una serie di determinanti socioeconomici che devono essere affrontati attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recupero";

**RICHIAMATO** il DCA n.119 del 30.12.2021 rubricato "*Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020 rep. atti n. 127/csr: Adozione del Piano Regionale della prevenzione 2020-2025 della Regione Molise*";

**EVIDENZIATO** che l'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e rubricato "*Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica*" e segnatamente, il comma 3 del citato articolo 1-quater che dispone che "Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi...";

**VISTI:**

- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31/05/ 2022, "*C ontributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'art. 1 quater, comma 3 del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. del 25.02.2022 n. 15*", nel quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione (**Rep. atti n.75/CSR del 28 aprile 2022**);
- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/11/ 2023, rec ante: "*Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 - c.d. "bonus psicologi"*", che ha definito, a decorrere dall'anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo in esame a seguito delle integrazioni di cui all'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022 (**Rep. atti n.210/CSR del 23 novembre 2023**);
- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17/12/ 2024, rec ante: "*Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 - c.d. "bonus psicologi"*", che ha dato attuazione all'incremento del fondo per l'anno 2023 (**Rep. atti n.210/CSR del 28 novembre 2024**);

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Regionale n. 410 del 21.11.2022 recante "*Bonus Psicoterapia - Intesa Stato-Regioni n. 75/CSR del 28 aprile 2022 – Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'erogazione del contributo-Disposizioni attuative*";

**VISTA** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1- quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione delle risorse relative al c.d. "*bonus psicologo*" per le annualità 2024 e 2025, nonché l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo (**Rep. atti n.69/CSR del 7 maggio 2025**);

**PRESO ATTO** che con l'Intesa n.69/CSR del 7 maggio 2025 sono stati approvati le modalità di riparto del fondo per l'annualità 2024, nonché i rifinanziamenti introdotti sia per l'annualità 2024, sia per l'annualità 2025, e sono stati previsti degli interventi al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse;

**RITENUTO**, alla luce di quanto espresso, di dover recepire l'Intesa in oggetto, sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. atti n.69/CSR del 7 maggio 2025), quale "*Allegato A*" del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di darne attuazione nel rispetto della programmazione regionale;

**RITENUTO** di stabilire che tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, sia regolamentato ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento, comunque applicabile in materia;

**DATO ATTO** che l'oggetto del presente Decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto "*i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei*

*Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale*" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. È recepita l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1- quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione delle risorse relative al c.d. "bonus psicologo" per le annualità 2024 e 2025, nonché l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo (**Rep. atti n.69/CSR del 7 maggio 2025**) quale "**Allegato A**" del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di darne attuazione nel rispetto della programmazione regionale.

### **Articolo 2**

1. È demandato alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento.

### **Articolo 3**

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**  
**ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82